

<u>GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE</u> <u>Delibera del 5 giugno 2009</u>

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

viste

- le delibere della Camera Penale "Prof. Sergio Kostoris" di Trieste, della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, della Camera Penale di Napoli, della Camera Penale della Sardegna, Sezione di Cagliari, della Camera Penale "Avv. Pasquale Caroli" di Taranto, della Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, con le quali si censurano recenti pronunce giurisprudenziali in punto di diritto alla maternità della donna avvocato impegnata nella difesa penale e si invocano interventi normativi e/o regolamentari che consentano alle donne avvocato di far valere il legittimo impedimento a presenziare alle udienze nel corso del periodo corrispondente al congedo di maternità e così durante il c.d. "allattamento", in coerenza con l'obbligo / diritto che la legge garantisce ai lavoratori dipendenti;
- la condivisione espressa all'unanimità dal Consiglio delle Camere Penali che, nel corso della riunione svoltasi a Bari il 16.5.2009, ha recepito e fatte proprie le delibere della Camera Penale "Prof. Sergio Kostoris" di Trieste e della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna;

ritenuto

- l'art. 24 comma 2 della Costituzione, nel garantire all'imputato il diritto ad ottenere il riconoscimento della propria innocenza e più genericamente alla pronuncia della decisione a lui più favorevole nella situazione di fatto e di diritto data, gli assicura diritti e facoltà ad esso strumentali, fra i quali il diritto alla difesa tecnica mediante un difensore di propria fiducia;
- la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14) indicano con chiarezza, fra le situazioni soggettive strumentali alla difesa penale, il diritto spettante all'imputato di difendersi per mezzo di un difensore di propria scelta;
- il diritto alla libera scelta del difensore e alla sua stabilità lungo il corso del processo finché dura il rapporto fiduciario, ed analogamente il diritto alla stabilità del difensore nominato d'ufficio,



costituiscono indispensabili contenuti del diritto di difesa quale diritto fondamentale della persona umana:

- tali contenuti assumono particolare rilevanza nel vigente codice di rito, laddove il difensore, non più relegato a marginali funzioni di controllo e di argomentazione, riveste un ruolo attivo di "gestione" della prova, in condizione di parità con il rappresentante della pubblica accusa;
- le norme introdotte dal vigente codice di rito in materia di impedimento a comparire del difensore, successivamente estese ad opera della Legge n.479/1999 anche alla fase dell'udienza preliminare, costituiscono indispensabile strumento di tutela del diritto alla difesa tecnica nel senso sopra indicato: esse, poste a presidio della stabilità dell'incarico difensivo, assicurano un esercizio della funzione difensiva impersonalmente intesa che valga a garantire all'imputato l'interesse "ad ottenere il riconoscimento della completa innocenza, che si deve considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale" (Corte Cost. 14.7.1971 n.175);

valutato

- la giurisprudenza ha circondato negli anni il diritto di far valere il legittimo impedimento del difensore a condizioni che, se in certa misura corrispondono senz'altro a principi di correttezza nei rapporti fra i soggetti processuali e valgono doverosamente ad evitare il rischio di possibili abusi e strumentalizzazioni, si traducono per altra parte nella imposizione di oneri o limiti che apertamente configgono con il diritto dell'imputato alla libera scelta del difensore ed alla sua stabilità nel processo;
- a tali conclusioni deve pervenirsi con riguardo a quella giurisprudenza che, negando al difensore la facoltà discrezionale di nominare un sostituto, gli impone il preciso dovere di indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo; od all'altra che nega la possibilità di far valere il legittimo impedimento del difensore laddove l'incarico fiduciario gli sia conferito allorquando egli abbia già conoscenza del successivo impegno professionale; od ancora a quella giurisprudenza che impone al difensore l'onere di esplicitare "le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento", con evidente compromissione delle ragioni di segretezza che necessariamente assistono le scelte difensive; ed infine a quelle pronunce che, in presenza di



documentate ragioni di salute ostative alla presenza in aula, esigono che la documentazione prodotta a sostegno indichi con chiarezza "la natura" della patologia da cui il difensore sia affetto, in spregio al fondamentale diritto alla riservatezza;

- negli anni più recenti, in una con l'accesso delle donne alla avvocatura penale, la giurisprudenza si è spinta fino ad imporre limiti che, oltre a porsi in aperto conflitto con il principio di non discriminazione, pregiudicano gravemente il diritto dell'imputato di scegliere e mantenere un difensore, ove questi sia di sesso femminile, negando che la condizione di gravidanza avanzata, che per legge obbliga le donne lavoratrici all'astensione dal lavoro, e il successivo periodo di c.d. "allattamento", che dà diritto ai genitori di astenersi dal lavoro, costituiscano legittimo impedimento a presenziare alle udienze;
- le motivazioni di tali pronunce ancora una volta richiamano la necessità, al fine di far efficacemente valere l'impedimento del difensore, di dar conto di condizioni di salute coperte da assoluta riservatezza (quali quelle che attestino un "pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali") od invocano l'obbligo di nominare un sostituto processuale ("il suddetto difensore, pur se di un foro diverso e lontano da quello di (omissis), ben avrebbe avuto, nel tempo a sua disposizione, la possibilità di nominare un sostituto per la partecipazione all'udienza"), giungendo persino a suggerire la necessità di rinunciare all'incarico difensivo ("non può comunque costituire un legittimo impedimento del difensore a comparire quello che gli derivi dall'esistenza di una situazione non presentatasi improvvisamente e già destinata fin dall'origine a protrarsi, senza sostanziali variazioni, per un tempo di apprezzabile durata, dovendo in tal caso il difensore operare una opportuna e tempestiva revisione dei propri impegni e non pretendere invece di mantenerli a scapito delle esigenze di giustizia");
- simili orientamenti, attesa l'evidente irragionevolezza e lesività degli oneri come sopra imposti, non trovano alcuna giustificazione nella doverosa esigenza di garantire la correttezza dei rapporti processuali e il buon andamento della amministrazione della giustizia e sottendono piuttosto una malcelata volontà di negare alla difesa tecnica la funzione di garanzia fondamentale del bene primario della difesa e con esso della giustizia del processo e della decisione;



- essi si collocano peraltro in un più diffuso indirizzo che, volto a negare la scelta operata dal legislatore del 1989 di privilegiare il contraddittorio in condizione di effettiva parità fra le parti e dunque l'effettività della difesa tecnica, tende a ripristinare il modello di accertamento del fatto previgente fondato sul monopolio pubblico della prova e sul ruolo di mero accessorio rivestito dal difensore, come tale sostituibile a piacimento;

valutato altresì

- le pronunce che limitano il diritto di libera scelta e di mantenimento del difensore impedito in ragione del proprio stato di gravidanza avanzata o di c.d. "allattamento" ledono irrimediabilmente diritti fondamentali della persona quali quello alla salute ed alla maternità / paternità;
- esse violano inoltre apertamente il principio di uguaglianza fra i cittadini ed il divieto di discriminazione fondato sul sesso nell'accesso e più in generale nelle opportunità di lavoro costituzionalmente imposto;

esprime

piena condivisione delle osservazioni svolte dalle Camere Penali con le delibere sopra indicate e degli obiettivi dalle stesse espressi;

si impegna

a promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e della classe politica in merito agli ostacoli che ancor oggi, in ragione di legittime scelte di maternità / paternità, si frappongono al pieno esercizio del diritto di difesa tecnica;

invita

il Parlamento ad adottare norme di legge che garantiscano l'effettività del diritto di difesa tecnica nel processo penale, eliminando ogni impedimento al suo esercizio, primi fra tutti quelli discendenti dal diritto alla maternità / paternità del difensore, in particolare individuando normativamente fra le condizioni che costituiscono legittimo impedimento del difensore a presenziare all'udienza le condizioni di salute connesse alla condizioni di maternità e le necessità che la tenera età e le condizioni di salute del figlio impongono ai genitori, garantendo anche a questi ultimi, pur se lavoratori autonomi, l'obbligo e/o la facoltà di astenersi dal lavoro;



il Ministero delle Pari Opportunità ed il Ministero della Giustizia a farsi promotori di una iniziativa legislativa che vada nel senso sopra indicato;

invia

la presente delibera, unitamente alle delibere delle Camere Penali sopra menzionate, alla Commissione Pari Opportunità del CNF, affinché, anche di concerto con le Istituzioni preposte alla tutela delle pari opportunità, promuova le opportune iniziative al fine di addivenire ad un Protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia che valga a garantire il pieno contemperamento fra diritto di difesa e diritto alla maternità/paternità;

invia altresì

la presente delibera, unitamente alle delibere delle Camere Penali sopra menzionate, alle Commissioni Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati territoriali ed ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, affinché promuovano con i locali uffici giudiziari i necessari accordi volti a garantire effettività del diritto di difesa e pieno esercizio del diritto alla maternità/paternità.

Roma, il 5 giugno 2009

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Prof. Oreste Dominioni

Merk Aminion

Avv. Lodovica Giorgi

ffirm'